

Pag.	Pag.
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti stipulati in Vienna il 30 novembre 1925: 1°) Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Rumania, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922; 2°) dichiarazioni addizionali alla predetta convenzione, concluse fra gli Stati medesimi; 3°) Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Rumania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925: 1°) Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra; 2°) Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto; 3°) Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate</p>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare</p>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.</p>
<p>Conversione in legge dei Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti</p>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura</p>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma</p>

La seduta comincia alle 16.

GRECO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Sul processo verbale.

MANARESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARESI. Onorevoli colleghi, mi duole di non essere stato ieri presente quando la Camera ha approvato per alzata di mano il progetto di legge per la conversione in legge del decreto-legge che riforma il regolamento legislativo dell'Opera Nazionale per i combattenti; ma crederei di mancare al mio dovere di camerata se non ringraziassi di tutto cuore, con animo fraterno, il camerata Russo delle parole affettuose e simpaticissime che ha rivolto al grande Istituto che ho l'onore di presiedere.

L'Opera Nazionale per i combattenti, forte del suo ingente patrimonio, ma più ancora cosciente del dovere che le incombe, non ha mutato quella che era la sua finalità originaria. Essa ha conservato la finalità assistenziale, demandandone però la pratica attuazione alla grande organizzazione dei combattenti; ha potenziato la sua attività agraria per far sì che la massa dei combattenti possa essere veramente, come noi la sognammo negli anni sanguinosi delle trincee,